

S.I.E.M.
SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVA S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

PARTE SPECIALE I

Altri Reati

EMISSIONE E MODIFICHE

<i>rev.</i>	<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>Approvato</i>
-	gg/mm/anno	Prima emissione	Amministratore Unico
<p><i>Il Modello di Organizzazione e Gestione Controllo, compresi i relativi Allegati, è un documento riservato e di proprietà di S.I.E.M. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana s.p.a. In quanto tale non potrà essere divulgato a terzi, interamente o in parte, senza espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Unico della Società.</i></p>			

INDICE

1. TIPOLOGIA DI REATO	4
1.1. DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO	4
1.2. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .	5
1.3. MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI	5
1.4. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	5
1.5. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	6
2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	7
3. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE	8
4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	9

1. TIPOLOGIA DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce a residue fattispecie criminose cui si applica la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e che non rientrano nelle categorie dei reati, cui sono dedicate le precedenti Parti Speciali.

Si tratta in particolare dei

- ✓ *"Delitti contro industria e commercio"* (art. 25-bis.1 del D.Lgs.231/2001),
- ✓ *"reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"* (art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001),
- ✓ *"pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"* (art. 25 quater 1),
- ✓ *"reati contro la personalità individuale"* (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)
- ✓ *"reati di razzismo e xenofobia"* (art. 25 - terdecies D.Lgs. 231/2001)

Trattasi di reati **non ipotizzabili** nella realtà di S.I.E.M. – Società Intercomunale Ecologica Mantovana s.p.a. (di seguito S.I.E.M. o la Società) o **la cui commissione è difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Società.**

1.1. DELITTI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO

L'art. 15 della legge n. 99/2009 in tema di Tutela penale dei diritti di proprietà industriale introduce l'art. 25-bis.1 al decreto 231.

Riportiamo di seguito i reati richiamati dal primo comma dell'art. 25-bis.1:

- ✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- ✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

- ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari (art. 517-quater c.p.).

1.2. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

L'art. 3 della legge n. 7/2003 di ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 introduce l'art. 25-quater al decreto 231.

Quanto ai reati richiamati dal primo comma dell'art. 25-quater, riportiamo, tra gli altri:

- *Art. 270-bis del Codice Penale – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*

1.3. MUTILAZIONE DI ORGANI GENITALI FEMMINILI

L'art. 8 della legge n. 7/2006, in tema di divieto delle pratiche di mutilazione dei genitali femminili, aggiunge al decreto 231 l'articolo 25-quater.1 che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto.

In particolare, fra i delitti sanzionati sono:

- *Art. 583-bis del codice penale - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*

1.4. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al decreto 231 l'articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

In particolare, fra i delitti sanzionati sono:

- *Art. 600 del codice penale - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*

1.5. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

L'articolo 5, comma 2, della Legge 167 del 27 novembre 2017 ha introdotto l'art. 25-terdecies nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs 231/2001 che sanziona le persone giuridiche, le società e le associazioni per i reati di razzismo e xenofobia.

In particolare, sono sanzionati:

- *Art. 604 –bis del Codice Penale - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari devono rispettare le previsioni e le prescrizioni del Modello adottato dalla Società. Ed in particolare:

- 1) la normativa vigente applicabile sulle materie oggetto della presente Parte Speciale;
- 2) il Codice Etico della Società;
- 3) i Principi Generali di Comportamento.

Ai destinatari del Modello è fatto divieto in particolare di:

- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001;*
- *porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;*
- *sono altresì vietate le violazioni ai principi e alle prescrizioni contenute nei protocolli e/o nelle procedure aziendali che potrebbero comportare rischi di commissione dei suddetti reati.*

3. PRESIDI E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Posto quanto indicato in premessa circa la natura dei reati qui considerati, come astrattamente ipotizzabili nella realtà di S.I.E.M. e la cui commissione è difficilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Società, essa censura e condanna ogni comportamento e condotta illecita collegati a questa tipologia di reati.

In particolare:

- a) promuove la diffusione e il rispetto dei propri principi etici di riferimento e Principi di Comportamento a tutti i Destinatari del Modello;
- b) adotta specifiche protocolli preventivi finalizzati al controllo dei flussi finanziari e aziendali;
- c) adotta specifiche misure di controllo e tracciabilità della documentazione interna aziendale.

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne eventualmente in essere o a quelle che saranno eventualmente adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

I Destinatari del Modello devono inoltre segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento a rischio reato e/o contrario ai principi etico-comportamentali previsti dal Modello, in tutte le fasi del processo qui indicato. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate.

La Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano i soggetti da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.